

SINTESI DEI CONTENUTI DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' DI CAVA (PRAC)

Il Piano Regionale Attività di Cava è stato approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018, ai sensi della nuova Legge regionale 16.03.2018 n. 13.

Ha valore di piano di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo ed operativo mediante il quale la Regione pianifica le azioni e fissa le norme per disciplinare l'attività di cava. Gli interventi di attuazione del Piano rivestono rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR 357/1997.

Il PRAC disciplina le attività di coltivazione per i materiali classificati di gruppo A ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2018, ovvero sabbia e ghiaia, detrito e calcare per costruzioni. Contiene inoltre norme tecniche e disposizioni generali per tutte le cave, sia di gruppo A che di gruppo B.

Per i materiali di gruppo A il PRAC Definisce i volumi massimi autorizzabili complessivamente, divisi per ambiti provinciali, ma anche il volume massimo autorizzabile per singolo provvedimento. Il PRAC è formulato su previsioni decennali ed è soggetto a revisione ogni 5 anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Il PRAC è soggetto a monitoraggio sulla base del quale può essere oggetto di modifiche secondo l'art. 7 della Legge 13.

Ai fini del monitoraggio i titolari di cave di materiali di gruppo A sono tenuti a trasmettere alla Regione, annualmente ed entro il 28 febbraio, il rilievo dello stato di fatto della cava, i volumi di materiale estratto, lavorato, commercializzato e la destinazione ed utilizzo dello stesso, i volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava.

Le modifiche al PRAC che non riguardano gli ambiti estrattivi o il dimensionamento dei fabbisogni oggetto della Valutazione Ambientale Strategica, costituiscono modifiche non sostanziali e sono approvate dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare. Si ricorda che la Valutazione Ambientale Strategica è stata effettuata sul Piano del 2013 che quindi dovrebbe costituire il riferimento per determinare la sostanzialità o meno delle modifiche.

Il PRAC è efficace a tempo indeterminato, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR e **non si applica ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore.**

DEFINIZIONI (Art. 7)

Nelle definizioni riportate all'art. 7 delle NTA, viene meglio definito il **“piano industriale di sfruttamento della cava”** previsto all'art. 8, comma 2, lettera f) della Legge. E' uno strumento che consente di dimensionare i fabbisogni di cava, non su base storica ma su base previsionale.

Viene inoltre definito come **livello di massima escursione di falda** la media aritmetica delle quote massime annuali registrate nel corso degli ultimi **15 anni**.

Nella **coltivazione di cava** viene compresa anche la **gestione dei materiali equiparabili** ai materiali di cava derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche e private.

I **comparti estrattivi** sono individuati come porzioni di territorio caratterizzati da un insieme consistente di cave. Devono essere oggetto di specifica previsione di attività estrattiva nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali. Solo all'interno dei comparti estrattivi sono consentite **nuove cave** in adiacenza a cave estinte.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI ESTRATTIVI

SABBIA E GHIAIA (Artt. 8 e 9)

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **9,5 milioni di mc**, così suddivisi per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 - VERONA: 5 - VICENZA: 4,5.**

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.3.1 e 5.3.2 del Piano.

All'esterno dei comparti estrattivi individuati dai comuni, sono consentiti solo ampliamenti di cave esistenti.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni precedenti non sono riassegnabili.

Il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale deve aggiornare e rendere pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo

autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

Non sono procedibili domande di autorizzazione che riguardano cave per le quali sono già presenti in istruttoria domande ai sensi della normativa previgente.

Per il calcolo della **profondità massima di scavo** viene abbandonata la vecchia formula superficie/perimetro/4. La nuova formula prevede che la superficie del fondo cava, considerate le scarpate ricomposte a 25°, non sia inferiore a 1/3 della superficie complessiva dello scavo. Viene così consentito un **maggiore approfondimento degli scavi**, garantendo al contempo l'utilizzo agricolo del fondo.

In ogni caso rimane il divieto di avvicinarsi con gli scavi a meno di 2 metri dal livello di massima escursione della falda.

Sono eliminate le fasce di rispetto dalle zone industriali e artigianali. Le distanze da mantenere rispetto alle zone residenziali, commerciali e a servizi assimilabili ai residenziali sono di 200 m mentre rispetto alle zone ad urbanizzazione diffusa sono di 100 m. Entrambe le distanze possono essere ridotte a 50 m subordinatamente al parere favorevole del Comune.

CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI DI SABBIA E GHIAIA (Art. 10)

Può presentare domanda di autorizzazione esclusivamente:

a) il titolare di cava per la quale le riserve presenti non siano superiori a 90.000 mc

- ovvero

b) il titolare di cava per la quale sono presenti riserve inferiori al volume corrispondente a 3 anni di produzione, calcolata sulla base della media annuale degli ultimi 3 anni.

Nel primo caso può essere autorizzato un volume non superiore a 300.000 mc. Nel secondo caso può essere autorizzato un volume pari a 10 anni di produzione della cava, calcolata o con metodo storico (media degli ultimi 3 anni) o con metodo previsionale (piano industriale di sfruttamento della cava).

In tutti i casi l'autorizzazione non può prevedere termini per la conclusione dei lavori superiori a 10 anni.

Per i primi 3 anni di efficacia del PRAC il volume massimo autorizzabile per singolo provvedimento non può essere superiore a 1.000.000 di mc.

DETRITO (Art. 11)

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **1 milione di mc**, così suddiviso per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 - VERONA: 0,5 - VICENZA: 0,5**.

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.2.1 e 5.2.2 del Piano.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano e ai sensi della normativa precedente**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

Anche il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale deve aggiornare e rendere pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

CALCARE PER COSTRUZIONI (Art. 12)

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **2 milione di mc**, così suddiviso per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 - BELLUNO: 0 - VERONA: 0,25 - VICENZA: 1,75.**

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.1.1 e 5.1.2 del Piano.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano e ai sensi della normativa precedente**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

Anche il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale deve aggiornare e rendere pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

NORME GENERALI PER TUTTE LE CAVE

Domanda di autorizzazione (Art. 13)

Si segnala che i titoli di disponibilità dei terreni devono essere presentati assieme alla domanda di coltivazione.

Modifiche al progetto di coltivazione (Art. 14)

L'art. 15 della Legge dispone in via generale che tutte le modifiche sono soggette ad autorizzazione secondo l'art. 10 e che la Giunta può stabilire i criteri per individuare le modifiche non sostanziali e le procedure semplificate per l'autorizzazione.

Tuttavia l'art. 14 del PRAC definisce già puntualmente quali siano le modifiche non sostanziali (vengono ripresi sostanzialmente i contenuti della DGR 652/2007) e dispone che tali modifiche sono direttamente autorizzate o denegate dalla Struttura regionale competente.

Distanze di sicurezza e prescrizioni tecniche (Art. 15)

Per le cave di pianura il ciglio di scavo deve di norma mantenersi a 20 m dalla proprietà di terzi. Tale distanza può essere ridotta previa verifica di stabilità.

Rimane l'obbligo di recinzione e di cartello identificativo. La recinzione deve essere posta a 1.5 m dal ciglio degli scavi.

L'art. 15 delle NTA riporta le distanze di sicurezza rispetto a manufatti per le cave a cielo aperto e per le cave in sotterraneo. Sono inoltre riportate le prescrizioni per la coltivazione delle cave in sotterraneo.

Disposizioni amministrative (Art. 16)

Il progetto di ampliamento di una cava può essere richiesto anche da un soggetto diverso dall'intestatario, previo accordo per la gestione delle parti in comune.

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

Norme per la tutela ambientale (Art. 17)

All'art. 17 delle NTA sono riportate le norme ambientali da rispettare sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori di coltivazione e ripristino. Alcune di queste norme ambientali risultano eccessivamente generiche, di difficile attuazione e di altrettanto difficile controllo.

Viene inoltre confermato che il materiale associato in esubero rispetto alla ricomposizione ambientale può essere asportato solo previa specifica autorizzazione ed opportune verifiche.

Gli articoli dal 18 al 22 riportano le norme tecniche di esecuzione per le cave di sabbia e ghiaia, di detrito, di calcare per costruzioni, di calcare per industria e di argilla.

Sono riportate le prescrizioni che vengono inserite usualmente nei provvedimenti di autorizzazione ed altre di nuova introduzione che riportiamo di seguito:

Cave di sabbia e ghiaia (Art. 18)

Per le cave, sia nuove che esistenti, con profondità di scavo a distanza inferiore a 5 metri rispetto alla massima escursione della falda, deve essere messo in opera un sistema di monitoraggio della falda e la ricomposizione finale dovrà prevedere la realizzazione sul fondo di uno strato di almeno 1 m di limo di lavaggio della ghiaia (con permeabilità non superiore a 10^{-7} m/sec e sopra uno strato di 50 cm di terreno agrario).

Le scarpate di scavo perimetrali devono essere mantenute ad un'inclinazione non superiore a 40°. La pendenza delle scarpate ricomposte non dovrà essere superiore a 25°.

Sulle scarpate ricomposte dovranno essere realizzate delle macchie boscate tali da coprire almeno il 20% della superficie complessiva delle scarpate.

Cave di detrito (Art. 19)

Il trattamento con pigmenti ossidanti deve essere eseguito per fasce di altezza non superiore a 5 m.

La dichiarazione dei Servizi forestali di avvenuto attecchimento del bosco, da presentare in fase di estinzione, può essere sostituita da un deposito cauzionale a copertura della manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo. Ciò anche per le cave di calcare per costruzioni.

Cave di calcare per industria (Art. 21)

La domanda di autorizzazione deve documentare l'effettiva destinazione industriale del materiale estratto.

Il materiale associato costituito da calcari per costruzioni ed in esubero rispetto alle opere di ricomposizione ambientale, può essere asportato, previa autorizzazione, a prescindere dal rispetto dei tetti stabiliti dal Piano.

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

Nell'Allegato alle NTA sono riportate le indicazioni per la stesura degli elaborati di progetto.

Valentina Gonzato